

Prot. 54946
del 17.11.2020

Al Sig. PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Del Comune di
CESANO MADERNO
- sede -

Cesano Maderno, 17.11.2020

Oggetto: INTERPELLANZA – MODIFICA CARATTERISTICHE DI ALCUNI DISSUASORI PRESENTI SUL TERRITORIO.

Visto gli art.li 5 - 6 - 7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992;

· Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

· Vista la circolare del Ministero dei trasporti - prot. 84626 del 14 settembre 2007 relativa ai dissuasori di sosta;

Considerato che nel territorio comunale sono stati posizionati nel tempo un numero consistente di **DISSUASORI DI SOSTA IN CALCESTRUZZO**


(EX ART. 180 COMMA 6 DEL D.P.R. N. 495/1992) che recita:

1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.
2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. **Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.**
6. **I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.**

Preso atto che recentemente parecchi di loro hanno subito una modifica cromatica con tanto di colorazioni varie (vedi foto allegate), nonchè l'apposizione di pittogrammi che protrebbero rendere di fatto tali manufatti, altresì in carenza di bande rifrangenti, non conformi alla normativa vigente e di potenziale pericolo per l'incolumità di veicoli e pedoni .

Per tutto quanto sopra si chiede di sapere:

- 1) Se l'amministrazione è al corrente di quanto segnalato e se tale attività sia stata preventivamente avallata/autorizzata da questa Amministrazione;
- 2) Se tutti i dissuasori posizionati sul territorio siano autorizzati con idonea ordinanza;
- 3) Se tali dissuasori, così come attualmente esposti, possiedano i requisiti di sicurezza e soddisfino la normativa vigente;
- 4) In caso di risposta negativa, come intende procedere l'Amministrazione Comunale al fine di ripristinare tali manufatti.



F.to Consigliere Comunale
Lega Nord
BONFANTI Luca